

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 1499/2000 della Commissione dell'11 luglio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
*	Regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, recante applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le spese e le entrate delle pubbliche amministrazioni	3
*	Regolamento (CE) n. 1501/2000 della Commissione, dell'11 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio recante l'aumento di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi	11
	Regolamento (CE) n. 1502/2000 della Commissione, dell'11 luglio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	12
	Regolamento (CE) n. 1503/2000 della Commissione, dell'11 luglio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	14
	Regolamento (CE) n. 1504/2000 della Commissione, dell'11 luglio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	16
	Regolamento (CE) n. 1505/2000 della Commissione, dell'11 luglio 2000, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1081/1999 relativo all'importazione di tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine e di montagna	18
	Regolamento (CE) n. 1506/2000 della Commissione, dell'11 luglio 2000, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	19



Consiglio

2000/433/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE** 21

2000/434/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, che autorizza il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE** 23

2000/435/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, che modifica le decisioni 97/375/CE, 97/510/CE, 98/20/CE, 98/23/CE e 98/161/CE** 24

2000/436/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un comitato per la protezione sociale** 26

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1499/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	50,2	
	999	50,2	
0707 00 05	052	96,5	
	628	130,8	
	999	113,7	
0709 90 70	052	60,6	
	999	60,6	
0805 30 10	388	50,7	
	508	29,9	
	524	72,7	
	528	54,6	
	999	52,0	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,0	
	400	92,8	
	508	77,8	
	512	77,4	
	528	87,9	
	720	79,3	
	804	78,7	
	999	82,8	
	0808 20 50	388	101,5
		512	71,9
528		81,0	
800		70,7	
804		75,7	
0809 10 00	999	80,2	
	052	204,6	
	064	119,5	
0809 20 95	999	162,1	
	052	269,0	
	061	180,5	
	400	279,0	
0809 40 05	616	230,1	
	999	239,7	
	064	61,0	
	624	175,2	
	999	118,1	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1500/2000 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 2000****recante applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le spese e le entrate delle pubbliche amministrazioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/98 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 2 e 3 paragrafo 2, di tale regolamento,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, del trattato, la Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio.
- (2) L'obiettivo del contenuto e del formato dei programmi di convergenza e di stabilità è di consentire una migliore comprensione dell'andamento del saldo delle amministrazioni pubbliche e della strategia di bilancio in generale, e che informazioni complementari dovrebbero essere fornite in materia di entrate e di spese.
- (3) La normativa sui conti nazionali, ed in particolare i concetti del SEC 95, sono considerati strumenti per assicurare la comparabilità e la trasparenza dei dati fra gli Stati membri.
- (4) L'allegato A, « Sistema europeo dei conti SEC 1995 », del regolamento SEC 95 non fa riferimento alle entrate e alle spese delle amministrazioni pubbliche, ma fornisce il quadro per la loro identificazione con riferimento ad un elenco di categorie del SEC 95.
- (5) L'introduzione di aggregati relativi alle entrate e spese delle amministrazioni pubbliche richiede opportuni emendamenti al programma di trasmissione dei dati relativi ai conti nazionali.
- (6) Una trasmissione addizionale, nel marzo di ogni anno, dei principali aggregati generali delle amministrazioni pubbliche (dati annuali) permetterà di disporre di utili informazioni sull'evoluzione del deficit di tale amministrazioni.

- (7) Conformemente al combinato disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2223/96, gli emendamenti al SEC 95 intesi a chiarirne e migliorarne il contenuto e che prevedono modifiche dei dati richiesti agli Stati membri, vengono approvati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento.
- (8) È stato consultato il comitato sulle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito in virtù della decisione 91/115/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (9) I provvedimenti contemplati dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽⁴⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'obiettivo del presente regolamento è di fornire la definizione delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche a integrazione delle classificazioni delle transazioni in materia di beni e servizi (P) e delle transazioni distributive (D), e di emendare il programma di trasmissione dei dati relativi ai conti nazionali.

Articolo 2

Gli allegati A (« Sistema europeo dei conti SEC 1995 ») e B (« Programma di trasmissione dei dati sui conti nazionali ») del regolamento (CE) n. 2223/96 vengono emendati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

Gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 2223/96 vengono modificati come segue:

1) All'allegato A:

a) Al capitolo 3, paragrafo 3.23, aggiungere la frase seguente:

«L'altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.13) può essere suddivisa in due voci: Pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.131), che comprende ricavi e diritti diversi, e Altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, altro (P.132), comprendente la produzione fornita gratuitamente.».

b) Al capitolo 3, i paragrafi 3.79 e 3.96 vengono sostituiti dal testo seguente:

«3.79. La spesa per consumi finali (P.3) delle amministrazioni pubbliche comprende due categorie di spesa, simili a quelle delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie:

a) il valore dei beni e servizi prodotti dalle amministrazioni pubbliche stesse (P.1) eccezion fatta per la produzione di beni e servizi per proprio uso finale (corrispondente a P.12), la produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11) ed i pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.131);

b) gli acquisti da parte delle amministrazioni pubbliche di beni e servizi, prodotti da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, forniti — senza alcuna trasformazione — alle famiglie a titolo di trasferimenti sociali in natura (D.6311 + D.63121 + D.63131). Ciò implica che le amministrazioni pubbliche si limitano a pagare i beni e i servizi che i venditori forniscono alle famiglie.»

«3.96. La spesa per consumi finali (P.3) delle amministrazioni pubbliche o delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie è pari alla somma della rispettiva produzione (P.1), più la spesa per prodotti forniti alle famiglie tramite i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita — facente parte dei trasferimenti sociali in natura (D.6311 + D.63121 + D.63131) — meno i pagamenti da parte di altre unità — Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11) e pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.131) — meno la produzione di beni e servizi per proprio uso finale (corrispondente a P.12).»

c) Al capitolo 4, paragrafo 4.105, terzo capoverso, relativo a «Altre prestazioni di sicurezza sociale in natura (D.6312)», aggiungere la frase seguente:

«Le altre prestazioni di sicurezza sociale in natura possono quindi essere suddivise in prestazioni i cui servizi vengono prodotti da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita ed acquistati da unità delle pubbliche amministrazioni o da istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (D.63121), e quelle i cui servizi vengono prodotti da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita (D.63122).»

d) Al capitolo 4, paragrafo 4.105, quarto capoverso, relativo a «Prestazioni di assistenza sociale in natura (D.6313)», aggiungere la frase seguente:

«Le prestazioni di assistenza sociale in natura possono quindi essere suddivise in prestazioni i cui servizi vengono prodotti da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, e acquistati da unità delle amministrazioni pubbliche o istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (D.63131), e quelle i cui servizi vengono prodotti da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita (D.63132).»

e) Al capitolo 8, va inserito un nuovo paragrafo 8.99 a), come segue:

«SPESE ED ENTRATE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

8.99 a) Le spese e le entrate delle pubbliche amministrazioni sono definite in base ad un elenco di categorie del SEC 95.

Le spese delle pubbliche amministrazioni comprendono le seguenti categorie del SEC 95, registrate dal lato degli impieghi dei conti delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione di D.3 e D.9, che vengono registrate dal lato delle risorse dei conti delle amministrazioni pubbliche (!):

P.2	Consumi intermedi
P.5	Investimenti lordi
D.1	Redditi da lavoro dipendente
D.29	Altre imposte sulla produzione
D.3	Contributi
D.4	Redditi da capitale
D.5	Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.
D.62	Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura

D.6311 + D.63121 + D.63131	Prestazioni sociali in natura corrispondenti a spese per prodotti forniti alle famiglie da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita
D.7	Altri trasferimenti correnti
D.8	Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione
D.9	Trasferimenti in conto capitale
K.2	Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte

Le entrate delle amministrazioni pubbliche comprendono le seguenti categorie del SEC 95, registrate dal lato delle risorse dei conti delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione di D.39, che viene registrata dal lato degli impieghi dei conti delle amministrazioni pubbliche:

P.11	Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita
P.12	Produzione di beni e servizi per proprio uso finale
P.131	Pagamenti per altra produzione non destinabile alla vendita
D.2	Imposte sulla produzione e sulle importazioni
D.39	Altri contributi alla produzione
D.4	Redditi da capitale
D.5	Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.
D.61	Contributi sociali
D.7	Altri trasferimenti correnti
D.9 ⁽¹⁾	Trasferimenti in conto capitale

(¹) Le rettifiche per imposte e contributi sociali accertati ma non riscossi, quando sono registrate alla voce D.9, sono considerate come risorse negative.

Per definizione, la differenza fra le entrate delle amministrazioni pubbliche e le spese delle amministrazioni pubbliche equivale all'accreditamento (+)/indebitamento (-) delle amministrazioni pubbliche.

Le transazioni D.41, D.7, D.92 e D.99 sono consolidate. Le altre transazioni non sono consolidate.»

f) All'allegato IV, nella sezione «Nomenclatura delle operazioni e degli altri flussi», sezione «Operazioni sui prodotti (beni e servizi) (P)», sottotitolo «P.1 Produzione», sono aggiunte le seguenti voci:

«P.131	Pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita
P.132	Altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, altro»

g) All'allegato IV, in «Nomenclatura delle operazioni e degli altri flussi», sezione «Operazioni di distribuzione e di redistribuzione (D)», sottotitolo «D.6 Contributi e prestazioni sociali», sono aggiunte le seguenti voci dopo D.6312:

«D.63121	Altre prestazioni di sicurezza sociale in natura fornite da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita
D.63122	Altre prestazioni di sicurezza sociale in natura fornite da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita»

h) All'allegato IV, in «Nomenclatura delle operazioni e degli altri flussi», sezione «Operazioni di distribuzione e di redistribuzione (D)», sottotitolo «D.6 Contributi e prestazioni sociali», sono aggiunte le seguenti voci dopo D.6313:

«D.63131	Prestazioni di sicurezza sociale in natura fornite da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita
D.63132	Prestazioni di sicurezza sociale in natura fornite da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita»

2) All'allegato B:

a) Nella tavola intitolata «Riepilogo delle tavole», inserire una nuova riga 3 a), come segue:

«2001	3	97-00	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	2»
-------	---	-------	--	----

b) La tavola 2 viene sostituita dal testo seguente:

«Tavola 2 — Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche

Norme di consolidamento: le transazioni D.41, D.7, D.92 e D.99 sono consolidate. Le altre transazioni non sono consolidate.

Codice	Elenco delle variabili	Trasmissione t + 3	Trasmissione t + 8
P.1	Produzione		X
P.11 + P.12	— Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita e per proprio uso finale		X
P.13	— Altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita		X
P.131	— Pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita		X
P.132	— Altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita		X
P.11 + P.12 + P.131		X	
P.2	Consumi intermedi	X	X
B.1G	Valore aggiunto, lordo		X
K.1	Consumo di capitale fisso (ammortamenti)		X
B.1N	Valore aggiunto, netto		X
D.1P	Redditi da lavoro dipendente, corrisposti	X	X
D.29P	Altre imposte sulla produzione, versate	X	X
D.39R	Altri contributi alla produzione, ricevuti	X	X
B.2N	Risultato netto di gestione		X
D.2R	Imposte sulla produzione e sulle importazioni, ricevute	X	X
D.4R	Redditi da capitale, ricevuti	X	X
D.3P	Contributi, erogati	X	X
D.4P	Redditi da capitale, corrisposti	X	X
D.41P	— Interessi, corrisposti	X	X

Codice	Elenco delle variabili	Trasmissione t + 3	Trasmissione t + 8
D.42P + ... D.45P	— Altri redditi da capitale, corrisposti	X	X
B.5N	Saldo dei redditi primari, netto		X
D.5R	Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc., ricevute	X	X
D.61R	Contributi sociali, ricevuti	X	X
D.611R	— Contributi sociali effettivi, ricevuti	X	X
D.612	— Contributi sociali figurativi	X	X
D.7R	Altri trasferimenti correnti, ricevuti	X	X
D.5P	Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.,	X	X
D.62P	Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura, erogate		X
D.6311P + D.63121P + D.63131P	Trasferimenti sociali in natura corrispondenti a spese per prodotti forniti alle famiglie attraverso produttori di beni e servizi destinabili alla vendita		X
D.62P + D.6311P + D.63121P + D.63131P		X	
D.7P	Altri trasferimenti correnti, effettuati	X	X
B.6N	Reddito disponibile, netto		X
P.3	Spesa per consumi finali		X
P.31	— Spesa per consumi individuali		X
P.32	— Spesa per consumi collettivi		X
D.8	Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sui fondi pensione	X	X
B.8G	Risparmio, lordo	X	X
B.8N	Risparmio, netto		X
D.9R	Trasferimenti in conto capitale, ricevuti	X	X
D.91R	— Imposte in conto capitale, ricevute	X	X
D.92R + D.99R	— Contributi agli investimenti e altri trasferimenti in conto capitale, ricevuti	X	X
D.9P	Trasferimenti in conto capitale, effettuati	X	X

Codice	Elenco delle variabili	Trasmissione t + 3	Trasmissione t + 8
P.5	Investimenti lordi		X
P.51	— Investimenti fissi lordi	X	X
P.52 + P.53	— Variazioni delle scorte, acquisti meno cessioni di oggetti di valore		X
K.2	Acquisti meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte		X
P.5 + K.2		X	
B.9	Accreditamento (+)/Indebitamento (-)	X	X
TE	Totale delle spese delle amministrazioni pubbliche	X	X
TR	Totale delle entrate delle amministrazioni pubbliche	X	X

TE = P.2 + P.5 + D.1P + D.29P + D.3P + D.4P + D.5P + D.62P + D.6311P + D.63121P + D.63131P + D.7P + D.8 + D.9P + K.2
 TR = P.11 + P.12 + P.131 + D.2R + D.39R + D.4R + D.5R + D.61R + D.7R + D.9R*

c) La tavola 11 è sostituita dal testo seguente:

«Tavola 11 — Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione

	Investimenti lordi + Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte	D.1	D.3	Contributi	Redditi da lavoro dipendente	Redditi da capitale	Prestazioni sociali e trasferimenti sociali in natura per prodotti forniti alle famiglie attraverso produttori di beni e servizi destinabili alla vendita	Consumi intermedi + Altre imposte sulla produzione + Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. + Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione	Altri trasferimenti correnti	Trasferimenti in conto capitale	Totale della spesa delle amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	Per informazione: Spesa per consumi finali
Codici SEC 95	P.5 + K.2	D.1	D.3	D.4	D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131	P.2 + D.29 + D.5 + D.8	D.7	D.9	P.3			
COFOG ⁽¹⁾				Consolidati			Consolidati	Consolidati				
Servizi pubblici generali												
Difesa												
Pubblica sicurezza e ordine												
Affari economici												
Protezione ambientale												
Edilizia abitativa												
Sanità												
Attività ricreative, cultura ed Istruzione												
Protezione sociale												
Totale ⁽²⁾												

⁽¹⁾ Versione 1999.

⁽²⁾ Totale per transazione, ove applicabile, e Totale totale della spesa delle amministrazioni pubbliche sono compatibili con TE della tavola 2.»

- d) Nelle «Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del questionario "SEC 95" per paese, punto 7.1 (IRLANDA — Deroghe per tavola)» inserire una nuova riga 6 a) come segue:

«2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Trasmissione t + 3	2002»
----	--	--------------------	-------

- e) Nelle «Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del questionario "SEC 95" per paese, punto 10.1 (PAESI BASSI — Deroghe per tavola)» inserire una nuova riga 6 a) come segue:

«2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Trasmissione t + 3	2003»
----	--	--------------------	-------

REGOLAMENTO (CE) N. 1501/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2000
che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio recante l'aumento di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli ed industriali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il volume contingente di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi non è sufficiente a soddisfare le necessità dell'industria comunitaria. Occorre aumentare il volume contingente per gli oscillatori (numero d'ordine 09.2939) e per la carta Kraft (numero d'ordine 09.2959) ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2505/96. Risulta pertanto necessario modificare detto regolamento con effetto dal 1° gennaio 2000, al fine di permettere la continuità di accesso a questi contingenti.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo contingente che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

- il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2939 passa a 202 000 000 di unità,
- il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2959 passa a 65 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2000.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 15.4.2000, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1502/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2000
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga

conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
		EUR/100 unità
0105 11 11 9000	01	1,20
0105 11 19 9000	01	1,20
0105 11 91 9000	01	1,20
0105 11 99 9000	01	1,20
0105 12 00 9000	01	2,60
0105 19 20 9000	01	2,60
		EUR/100 kg
0207 12 10 9900	02	27,00
	03	27,00
0207 12 90 9190	02	27,00
	03	27,00
0207 12 90 9990	02	27,00
	03	27,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 tutte, eccetto Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak e Iran,

03 l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, il Kazachistan, il Kirghizistan, la Moldavia, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e l'Ucraina.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1503/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2000
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova.
- (3) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione

della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
		EUR/100 unità
0407 00 11 9000	02	2,60
0407 00 19 9000	02	1,20
		EUR/100 kg
0407 00 30 9000	03	10,00
	04	5,00
	05	12,50
0408 11 80 9100	01	55,00
0408 19 81 9100	01	25,00
0408 19 89 9100	01	25,00
0408 91 80 9100	01	41,00
0408 99 80 9100	01	10,50

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Estonia,
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 03 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR e Russia,
- 04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 03 e 05,
- 05 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine e Egitto.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1504/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2000**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di
merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000 ⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per

la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

- (3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.
- (4) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	-- altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	9,55
		03	11,94
		04	4,78
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	4,78
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	-- essiccati:		
ex 0408 11 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	52,53
0408 19	-- altri:		
	---- atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	---- liquidi:		
	non edulcorati	01	24,35
ex 0408 19 89	---- congelati:		
	non edulcorati	01	24,35
	– altri:		
0408 91	-- essiccati:		
ex 0408 91 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	39,16
0408 99	-- altri:		
ex 0408 99 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	10,03

(¹) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine e Egitto,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1505/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2000**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1081/1999 relativo all'importazione di tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine e di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1081/1999, i quantitativi riservati agli importatori tradizionali nell'ambito dei due contingenti tariffari sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel corso dei 36 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi.
- (2) Per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi di cui possono disporre nell'ambito dei due contingenti sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0001 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 23,4852 % dei quantitativi importati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999;
- b) 0,8977 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999.

2. Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0003 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 23,8081 % dei quantitativi importati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999;
- b) 0,9403 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1506/2000 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2000****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1240/2000 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali

all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 141 del 15.6.2000, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2000, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Polli congelati, presentazione 65 %	101,0	5	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	200,3	30	01
		214,8	26	02
		277,9	7	03
		277,9	7	04
0207 14 70	Altre parti di pollo, congelate	185,7	31	01
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	216,8	21	01
		226,2	18	02

(¹) Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cile
- 04 Argentina»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2000

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(2000/433/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni delle accise in base a considerazioni politiche specifiche.
- (2) Le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione che, nell'ambito della riforma fiscale ecologica, le accise sugli oli minerali utilizzati come carburanti saranno aumentate in quattro fasi, ogni volta di 6 pfennig per litro, rispettivamente il 1° gennaio 2000, 2001, 2002 e 2003.
- (3) Essendo i trasporti pubblici più ecologici rispetto ai trasporti con veicoli privati, le autorità tedesche hanno inoltre informato la Commissione che intendono introdurre un'aliquota di accisa differenziata sugli oli minerali utilizzati come carburanti nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, consistente nel rimborso del 50 % di detti aumenti delle accise.
- (4) Gli altri Stati membri ne sono stati informati.
- (5) La Commissione e gli Stati membri ammettono che l'applicazione dell'aliquota di accisa differenziata sugli oli minerali utilizzati come carburanti nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri non provocherà

distorsioni delle condizioni di concorrenza né ostacolerà le operazioni sul mercato interno.

- (6) La presente decisione non pregiudica l'esito di procedimenti in materia di aiuti di Stato avviati conformemente agli articoli 87 e 88 del trattato.
- (7) La Commissione riesamina regolarmente le esenzioni e le riduzioni delle accise per verificare che esse siano compatibili con il funzionamento del mercato interno e con la politica della Comunità in materia di protezione dell'ambiente.
- (8) La Repubblica federale di Germania ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre un'aliquota di accisa differenziata sugli oli minerali utilizzati nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, consistente nel rimborso del 50 % dell'aumento dell'accisa che sarà applicata agli oli minerali tra il 2000 e il 2003.
- (9) Sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio riesaminerà la presente decisione entro il 31 dicembre 2003, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad applicare un'aliquota differenziata di accisa agli oli minerali utilizzati come carburanti nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2003, a condizione che tale esenzione sia conforme agli obblighi stabiliti nella direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

⁽²⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARCANJO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2000

che autorizza il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(2000/434/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni delle accise in base a considerazioni politiche specifiche.
- (2) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di esentare dalle accise l'acqua contenuta nell'emulsione acqua/diesel (un sostituto del gasolio per autotrazione) a decorrere dal 1° settembre 2000.
- (3) L'attuale legislazione del Regno Unito, come pure l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/81/CEE, equiparano il contenuto in acqua di tale carburante ad un additivo e lo assoggettano, di conseguenza, all'accisa. Il contenuto in acqua dell'emulsione acqua/diesel non è utilizzato come carburante ma piuttosto come coadiuvante della combustione, che permette una diminuzione della temperatura di combustione e della formazione di ossido di azoto. Il Regno Unito desidera esentare dall'imposta l'acqua contenuta in tale emulsione.
- (4) Gli altri Stati membri sono stati informati di tale domanda.
- (5) La Commissione e gli Stati membri ammettono che l'applicazione di un'esenzione dalle accise sull'acqua contenuta nelle emulsioni acqua/diesel non provocherà distorsioni delle condizioni di concorrenza né ostacolerà il buon funzionamento del mercato interno.
- (6) La presente decisione non pregiudica l'esito di procedimenti in materia di aiuti di Stato avviati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato.

- (7) La Commissione riesamina regolarmente le esenzioni e le riduzioni delle accise per verificare che esse siano compatibili con il funzionamento del mercato interno o con la politica della Comunità in materia di protezione dell'ambiente.
- (8) Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ha chiesto l'autorizzazione ad esentare dalle accise l'acqua contenuta nell'emulsione acqua/diesel a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2002.
- (9) Sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio riesaminerà la presente domanda entro il 31 dicembre 2002, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è autorizzato ad applicare un'aliquota di accisa differenziata alle emulsioni acqua/diesel a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2002, a condizione che tale aliquota differenziata sia conforme agli obblighi stabiliti nella direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali ⁽²⁾, e in particolare alle aliquote minime previste all'articolo 5 di detta direttiva.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. ARCANJO

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

⁽²⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2000
che modifica le decisioni 97/375/CE, 97/510/CE, 98/20/CE, 98/23/CE e 98/161/CE

(2000/435/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
- (2) Con lettere registrate presso il segretariato generale della Commissione l'11 novembre 1999, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito hanno chiesto la proroga, sino al 31 dicembre 2003, di varie autorizzazioni concesse dal Consiglio sino al 31 dicembre 1999.
- (3) L'Irlanda ha chiesto una proroga della decisione 97/510/CE ⁽³⁾ che l'autorizza ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva, intesa a combattere la frode e l'evasione fiscale nel settore immobiliare.
- (4) Il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto una proroga di due decisioni, vale a dire la decisione 98/20/CE ⁽⁴⁾, che lo autorizza ad applicare, nel settore della confezione, un sistema di trasferimento dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale) dell'obbligo di versamento dell'IVA al Tesoro, e la decisione 98/161/CE ⁽⁵⁾, che lo autorizza ad applicare un regime particolare di imposizione del settore dei materiali di recupero e cascami. Queste due misure sono intese a combattere efficacemente la frode nei settori in questione.
- (5) Il Regno Unito ha chiesto una proroga della decisione 98/23/CE ⁽⁶⁾, che consente all'amministrazione competente di prescrivere, in determinate condizioni, che per gli acquisti intracomunitari di beni venga assunto quale base imponibile il valore normale, allorché la persona che acquista i beni ha con il fornitore determinati vincoli familiari, giuridici o economici. La misura particolare è

una disposizione anti-evasione che deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, della sesta direttiva.

- (6) Infine, il Regno Unito ha chiesto una proroga della decisione 97/375/CE ⁽⁷⁾, che lo autorizza a prorogare l'applicazione di un sistema facoltativo di imposizione destinato alle imprese la cui cifra d'affari non è superiore ad un determinato massimale secondo il quale è contabilizzata l'imposta sulla base dei pagamenti effettuati e riscossi («cash accounting scheme»). Il Regno Unito ha chiesto inoltre di poter aumentare il massimale da 400 000 UKL a 600 000 UKL. L'aumento del massimale fissato per il regime semplificato e, di conseguenza, della misura di deroga che ne è parte integrante, consentirà ad un numero maggiore di imprese di optare per tale regime semplificato.
- (7) Gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato l'applicazione delle misure particolari in questione non sono stati modificati e sussistono tuttora.
- (8) È opportuno pertanto prorogare il termine di validità delle autorizzazioni sino al 31 dicembre 2003 e aumentare il massimale di cui all'articolo 1 della decisione 97/375/CE da 400 000 UKL a 600 000 UKL.
- (9) Le misure di deroga in questione non incidono sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposto sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 97/375/CE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato, sino al 31 dicembre 2003, ad accordare in via facoltativa alle imprese la cui cifra d'affari annua non è superiore a 600 000 UKL il rinvio del diritto a deduzione dell'imposta sino al momento in cui l'imposta stessa è stata versata al fornitore.»

Articolo 2

All'articolo 1 delle decisioni 97/510/CE, 98/20/CE, 98/23/CE e 98/161/CE la data del «31 dicembre 1999», è sostituita dalla data del «31 dicembre 2003».

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 214 del 6.8.1997, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 8 del 14.1.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 53 del 24.2.1998, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 8 del 14.1.1998, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU L 158 del 17.6.1997, pag. 43.

Articolo 3

L'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARCANJO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2000
che istituisce un comitato per la protezione sociale

(2000/436/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione «Una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale» del 14 luglio 1999 la Commissione ha suggerito, per rafforzare il meccanismo di cooperazione nel settore della protezione sociale, di istituire, fra l'altro, un gruppo di funzionari ad alto livello.
- (2) Nella risoluzione del 16 febbraio 2000 sulla comunicazione della Commissione relativa ad una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente la comunicazione della Commissione e l'istituzione del gruppo in questione.
- (3) Nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 sul rafforzamento della cooperazione per modernizzare e migliorare la protezione sociale ⁽¹⁾ il Consiglio ha sottolineato la necessità di una cooperazione per modernizzare la protezione sociale basata su un dialogo strutturato e permanente, su un follow-up e su uno scambio di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri.
- (4) Nelle stesse conclusioni il Consiglio:
 - ha appoggiato la proposta della Commissione di stabilire un meccanismo di cooperazione rafforzata realizzato tramite i lavori di un gruppo di funzionari ad alto livello per l'attuazione di tale azione,
 - ha sottolineato che questo tipo di cooperazione dovrebbe coprire tutte le forme di protezione sociale e aiutare gli Stati membri, se del caso, a migliorare e rafforzare i rispettivi sistemi di protezione sociale secondo le loro priorità nazionali e ha rammentato la competenza degli Stati membri per l'organizzazione e il finanziamento della protezione sociale,
 - ha ritenuto particolarmente importante che questa nuova cooperazione volta a migliorare e a modernizzare la protezione sociale sia un'azione coerente, parallela e interattiva rispetto alla strategia europea per l'occupazione, nonché al dialogo macroeconomico,
 - ha approvato i quattro obiettivi generali individuati dalla Commissione, vale a dire: rendere il lavoro proficuo e offrire un reddito sicuro, garantire la sicurezza e la sostenibilità dei regimi pensionistici,

promuovere l'integrazione sociale, garantire un'assistenza sanitaria di elevata qualità e sostenibile, e ha riconosciuto che gli aspetti di politica economica sono comuni a tutti gli obiettivi,

- ha sottolineato che la parità tra donne e uomini deve costituire una dominante in tutte le attività volte a realizzare i quattro obiettivi, e
 - ha sottolineato il ruolo delle parti sociali nella modernizzazione del processo di protezione sociale.
- (5) Nelle conclusioni della presidenza in occasione del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 è stata riconosciuta l'importanza della protezione sociale per sviluppare e modernizzare uno stato sociale attivo e dinamico in Europa e il Consiglio è stato invitato a rafforzare la cooperazione tra Stati membri mediante uno scambio di esperienze e buone prassi con l'ausilio di reti di informazione perfezionate che costituiscono gli strumenti fondamentali in questo campo.
 - (6) Per fornire un supporto a tale cooperazione il Consiglio europeo di Lisbona ha conferito al gruppo di funzionari ad alto livello taluni compiti chiave, in particolare, prioritariamente:
 - preparare uno studio sulla futura evoluzione della protezione sociale in un'ottica di lungo periodo ponendo in particolare risalto la sostenibilità dei sistemi pensionistici e
 - partecipare ai lavori per la definizione di obiettivi adeguati e la determinazione di indicatori per sostenere l'attuazione degli sforzi degli Stati membri e dell'Unione europea volti a promuovere l'inclusione sociale.
 - (7) È opportuno continuare i lavori già avviati dal gruppo interinale di funzionari ad alto livello istituito a seguito delle summenzionate conclusioni del Consiglio, sostituendolo con un comitato consultivo ai sensi della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

1. È istituito un comitato consultivo per la protezione sociale (in seguito denominato «il comitato») per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di politiche di protezione sociale, nel pieno rispetto del trattato e tenendo debitamente conto delle competenze delle istituzioni e degli organi comunitari.

⁽¹⁾ GU C 8 del 12.1.2000, pag. 7.

2. I compiti del comitato comprendono:
- il controllo dello sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunità,
 - la promozione degli scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi tra Stati membri e Commissione,
 - fatto salvo l'articolo 207 del trattato, l'elaborazione di una relazione annuale sulla protezione sociale da presentare al Consiglio, relativa agli sviluppi della strategia per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Consiglio.

Su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, il comitato può elaborare altre relazioni o pareri o intraprendere lavori nella sua sfera di competenza.

3. Il comitato lavora, per quanto opportuno, in collaborazione con altri organi e comitati pertinenti, che trattano questioni di politica sociale ed economica, quali il comitato per l'occupazione e il comitato di politica economica.
4. Per svolgere il proprio mandato, il comitato stabilisce adeguati contatti con le parti sociali.

Articolo 2

1. Il comitato è composto da due rappresentanti designati da ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. I rappresentanti possono essere assistiti da due sostituti.
2. Il comitato può far ricorso ad esperti esterni qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento dei suoi lavori.

Articolo 3

1. Il comitato elegge tra i rappresentanti degli Stati membri il suo presidente che resta in carica per un periodo di due anni non rinnovabile.
2. Il presidente è assistito da quattro vicepresidenti, dei quali due sono scelti dal comitato tra i suoi membri per un periodo di due anni. Il terzo è un rappresentante dello Stato membro

che in quel momento detiene la presidenza del Consiglio e il quarto è un rappresentante dello Stato membro che succederà alla presidenza.

3. La Commissione fornisce al comitato i mezzi necessari in materia di analisi e organizzazione. Essa nomina segretario un membro del suo personale, il quale agisce su istruzioni del comitato quando lo assiste nell'espletamento dei suoi compiti. La Commissione cura i contatti con il Segretario generale del Consiglio per l'organizzazione delle riunioni.

4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
5. Le riunioni del comitato sono convocate dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei membri del comitato.

Articolo 4

Il comitato può commissionare lo studio di questioni specifiche ai propri membri supplenti, oppure può istituire a tal fine gruppi di lavoro. In tali casi la presidenza è assunta o da un membro titolare o da un membro supplente del comitato o da un funzionario della Commissione nominato dal comitato. I gruppi di lavoro possono far ricorso all'aiuto di esperti.

Articolo 5

Il gruppo interinale di funzionari ad alto livello istituito in seguito alle conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 1999 cessa le attività alla data della prima riunione del comitato istituito dalla presente decisione. La prima riunione del comitato si svolge entro sei mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARCANJO